


# notes

a cura dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici



**A.I.M.C.**  
**in**  
**audizione**  
**al**  
**Senato**

n. 8 aprile 2020

quindicinale di notizie scolastiche

*Il 23 aprile u.s. il Presidente nazionale Giuseppe Desideri, ha partecipato all' audizione informale della VII Commissione del Senato della Repubblica, sul Decreto Legge n. 1774 relativo alla Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. Di seguito pubblichiamo il testo del documento della Presidenza A.I.M.C. e parte del disegno di legge.*

## AUDIZIONE INFORMALE 23 aprile 2020

### VII Commissione Senato su Disegno di Legge n. 1774

**O**norevole Presidente, onorevoli Senatori, a nome dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici un sentito grazie per l'invito a questa Audizione in Commissione.

La pandemia da coronavirus che sta interessando l'intera popolazione mondiale sta portando a provvedimenti di emergenza che stanno profondamente modificando la quotidianità di ciascuno. Stiamo vivendo un "tempo sospeso" nell'attesa e speranza che il peggio possa passare. Alcune drammatiche immagini di questi ultimi 60 giorni resteranno per sempre nella memoria collettiva e sono entrate con forza

devastante nella storia della nostra Italia.

Le vie e le piazze delle città, dalle metropoli ai paesini, della nostra meravigliosa Italia danno un'inedita immagine di assenza. Assenza di auto, di persone, di "normalità".

Un Paese con le serrande abbassate, un Paese chiuso, un'Europa chiusa, un mondo che giorno dopo giorno si è chiuso in se stesso. Un mondo che stentiamo a riconoscere e in cui il rapporto con l'altro, l'andare verso l'altro, ricevere un abbraccio, darsi la mano è vietato, ma ancor prima ci fa paura. In questo tempo sospeso fra ciò che è *stato*, ciò che è e ciò che non sappiamo *come sarà*, a tutti noi Italiani si chiede di essere ancor più parte della comunità nazionale, cittadini responsabili che compiono gesti responsabili. Ciascuno con il proprio personale contributo al bene comune nazionale e mondiale.

In questo tempo inimmaginabile i più deboli, i soggetti fragili sono quelli più a rischio. In questo tempo l'infanzia e la giovinezza devono avere la giusta, doverosa e necessaria attenzione. Per questo motivo, la Presidenza nazionale dell'**Associazione Italiana Maestri Cattolici (AIMC)** ritiene che "fare scuola" oggi, come non mai, significhi "essere scuola". La scuola non è "solo" un luogo fisico, è un contesto di crescita formalizzato in cui si cresce quotidianamente educandosi e istruendosi in una continua sinergia educativa con le famiglie. Come detto, siamo in una situazione imprevista,

imprevedibile fino a meno di 40 giorni fa. Non ci sono regole già scritte o esperienze consolidate da “riutilizzare”.

Non è, quindi, il tempo di richiamarsi solo alle norme ma al buon senso e alla deontologia e all’etica dei professionisti di scuola. Non è un caso che, responsabilmente, in tutt’Italia i docenti dalla scuola dell’infanzia alla secondaria superiore si sono attivati, fin dall’inizio, per mantenere i contatti con i propri alunni “improvvisandosi” gestori di learning objects e di classi virtuali. Va sottolineato, infatti, che non si deve confondere la competenza abbastanza diffusa che esiste nella scuola italiana sulla didattica multimediale con quello che si sta facendo oggi che è e-learning, didattica a distanza con l’ausilio del digitale.

Saper fare un power point o utilizzare al meglio la LIM non significa, infatti, essere in grado di progettare, realizzare e gestire percorsi curricolari con l’utilizzo di modalità e-learning. La diversità non è formale è sostanziale. Nonostante le difficoltà i docenti e i dirigenti non si sono tirati indietro e la comunità professionale sta mostrando alto senso di responsabilità nonostante molto sia affidato alla limitatezza delle dotazioni personali.

Quello che però va salvaguardato, in questo periodo, è il senso *del fare e essere scuola* nel tempo dell’emergenza che stiamo vivendo ma che soprattutto stanno vivendo i nostri alunni/studenti. Sarebbe sbagliato non considerare il

trauma che, seppur non esplicitato, stanno subendo in modo diverso dagli adulti.

La paura, la mancanza di socialità in presenza, l’impossibilità di praticare sport, il confrontarsi con la morte, la convivenza familiare anomala per tempi e forma sono aspetti che incidono profondamente su tutti e ancor più sui soggetti in età evolutiva. I docenti devono essere vicini ai propri allievi, devono applicare il principio fondamentale dell’*il care*, devono prendersi cura professionalmente delle loro classi ponendo l’accento più sull’elemento educativo che su quello di istruzione della scuola. Soprattutto è importante che la didattica a distanza non aumenti la distanza fra la scuola e gli alunni dell’ultimo banco, quei bambini e bambine, ragazze e ragaz-

zi che hanno normalmente bisogni educativi speciali e che ora, nel bisogno educativo speciale diffuso della collettività, gridano silenziosamente la loro presenza.

La didattica a distanza sta chiamando a corresponsabilità le famiglie che forse mai come in questo periodo stanno vivendo la “quotidianità” della didattica, gli sforzi e l’attenzione dei docenti per i propri figli. Da questo dovremo ripartire quando tutto sarà finito.

Questo è un anno zero: l’anno in cui il tempo scuola è senza tempo; l’anno in cui l’alunno entra nella cucina del docente e il docente entra nel salotto dell’alunno. Va da sé che anche per la valutazio-



ne e per il concetto di validazione dell'anno scolastico e della legalità del titolo di studio non può che essere un anno zero.

In questo periodo, più ancora del solito, l'Associazione Italiana Maestri Cattolici ha svolto una capillare guida e una costante assistenza ai docenti e alle scuole.

Gli insegnanti e i dirigenti hanno dovuto imparare a gestire la DAD e noi siamo stati accanto a loro con corsi, disseminazione di esperienze, webinar, forum, blog, coinvolgendo le nostre risorse di esperti.

L'esperienza di questi mesi ci farà tornare a vivere e a lavorare in un mondo diverso con una scuola diversa.

*I docenti dovranno essere preparati e aggiornati* ad affrontare classi con elevati livelli di disparità di preparazione (non ovunque la DAD è stata efficace o possibile), dovranno avere chiare indicazioni per la progettazione di piani di studio essenziali, di rielaborare curricula centrati sui nuclei fondanti le discipline, per realizzare percorsi di apprendimento significativo, per lo sviluppo delle competenze che orientino alla piena comprensione del mondo presente e della complessità.

*Bisognerà puntare sull'educazione delle soft skills e dell'apprendimento cooperativo*, modalità di studio utili per ricordare la conoscenza delle discipline e lavorare insieme per stimolare le capacità di ciascuno proiettate verso la collaborazione e realizzare una vera relazione di reciprocità in una comunità di persone.

*Occorrerà sottolineare e approfondire i vari significati di cittadinanza attiva,*

anche digitale, per far crescere generazioni consapevoli dell'importanza dell'impegno attivo di ognuno e di tutti: un cittadino attivo e consapevole è solidale e naturalmente rispettoso delle regole sottese al raggiungimento del Bene Comune.

Proprio per questo l'AIMC ritiene che ci siano alcuni elementi che vanno considerati nel disegno di legge 1774.

Lo scenario è molto più chiaro rispetto ad inizio aprile. Non si ritornerà nelle aule fisiche entro il 18 maggio.

In tempi "nuovi" vanno adottati parametri "nuovi", adattando l'esistente a contesti e esigenze mutati. Per questo va previsto un esame di fine primo ciclo e di secondo ciclo impostato a distanza nella formula della videoconferenza con la sola prova orale. Riteniamo che la prova orale sia da preferirsi all'elaborato anche per l'esame di termine primo ciclo.

I criteri di attribuzione del voto finale dovranno tener conto dell'eccezionalità del momento storico e dovranno fare riferimento prevalentemente alla carriera scolastica. Sarà cura delle commissioni impostare la prova orale su quanto effettivamente sviluppato didatticamente in quest'ultimo periodo.



Per quanto riguarda le classi non terminali di ciclo, la valutazione non potrà che essere intesa nella sua prioritaria valenza formativa. L'AIMC ritiene che la serietà della scuola non sia determinata dalla mera attribuzione dei voti e spetterà ai collegi dei docenti modificare i criteri di valutazione alla luce della realtà che stiamo vivendo.

Per quanto riguarda le previsioni dell'art. 2 del Disegno di Legge riteniamo che non solo il primo mese, ma tutto il percorso fino a dicembre 2020 debba essere dedicato nelle scuole a supportare il percorso di apprendimento di tutti gli alunni, con particolare attenzione a quelli che maggiormente hanno sofferto, in termini di apprendimento, della mancanza della insostituibile relazione educativa in presenza.

La Didattica a Distanza dovrà continuare ad essere una risorsa per la scuola italiana ma si rimarca la necessità che il Ministero metta a disposizione di tutte le scuole *un'unica piattaforma dedicata*, potente e di facile utilizzo anche per gli alunni, sulla quale far convergere le prestazioni di tutti gli insegnanti e rendere il lavoro più unitario, semplice ed efficace.

La ripresa della scuola in presenza nell'a.s. 2020/2021 dovrà svolgersi sulla base di evidenze scientifiche che dettino in modo inequivocabile e uniforme su tutto il territorio nazionale le prescrizioni sanitarie che rendano le scuole luoghi ragionevolmente e realmente sicuri per gli studenti, per il personale scolastico tutto e per i genitori.

Particolare attenzione andrà rivolta alla scuola dell'infanzia che maggiormente ha sofferto della modalità a distanza e va un plauso ai dirigenti e docenti che

hanno inventato da zero modalità di relazione educativa a distanza con bambini di 3-4-5 anni. Il distanziamento sociale non è realizzabile perché, così come per almeno i primi anni della scuola primaria, tale distanziamento sarebbe di per sé antieducativo, basti pensare a una maestra che dovesse insegnare (anche se necessario) ai propri alunni ad aver paura del contatto con l'altro.

Riteniamo che non si debba procedere a doppi turni in tutti i gradi scolastici, semmai sarebbe opportuno prevedere un contingente aggiuntivo straordinario di docenti per permettere la suddivisione in gruppi non permanenti di ciascuna classe.

Per quanto riguarda le graduatorie riteniamo che le piattaforme digitali e una sburocratizzazione coraggiosa, ma regolata possa consentire, seppur con un ragionevole ritardo, il necessario aggiornamento delle graduatorie. Così come per i concorsi. In tanti settori il nostro Paese ha dimostrato creatività, coraggio e spendimento pieno; abbiamo fiducia che anche il Ministero riesca a definire una modalità semplificata (sola prova orale o soli titoli) per consentire lo svolgimento dei previsti concorsi per docenti per consentire l'avvio dell'anno scolastico con almeno la certezza delle cattedre coperte.

In conclusione, siamo convinti che il prossimo sarà un anno difficile e unico come lo è stato questo fine anno scolastico, ma la Scuola italiana, al di là di slogan e di dati forse troppo ottimistici sull'efficienza e efficacia della Didattica a Distanza, ha dimostrato di continuare ad essere un punto di forza da cui partire per un'Italia sempre migliore al servizio della crescita dei propri cittadini.

**La Presidenza Nazionale AIMC**



## **DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (CONTE)**

dal **Ministro dell'istruzione (AZZOLINA)**

e dal **Ministro dell'università e della ricerca (MANFREDI)**

di concerto con il **Ministro degli affari esteri  
e della cooperazione internazionale (DI MAIO)**

con il **Ministro della giustizia (BONAFEDE)**

con il **Ministro dell'economia e delle finanze (GUALTIERI)**

e con il **Ministro per la pubblica amministrazione (DADONE)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2020

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato

ONOREVOLI SENATORI. – Attraverso il provvedimento d’urgenza si intendono disciplinare, con strumenti temporalmente efficaci, tutte le complesse operazioni relative alla chiusura dell’anno scolastico 2019/2020 e all’avvio dell’anno scolastico 2020/ 2021, tenendo conto di scelte ineludibili, già da oggi vincolate dalla situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria, e altre, la cui esatta portata è da valutarsi esclusivamente in riferimento all’andamento epidemiologico e alla data di ripresa delle normali attività didattiche. Le criticità emerse nel proseguimento delle attività formative pratiche o di tirocinio in ambito universitario impongono, inoltre, l’adozione di misure eccezionali per lo svolgimento degli esami di stato per l’esercizio delle professioni, per le quali l’attività di tirocinio in parola costituisce una condizione di ammissione.

#### *Articolo 1*

Al comma 1, al fine di garantire l’ordinata conclusione dell’anno scolastico 2019/ 2020, sulla base anche delle precedenti esperienze normative determinate da eventi calamitosi, si dispone che, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, siano dettate specifiche misure finalizzate ad adeguare la valutazione degli alunni e gli esami di Stato alla situazione emergenziale.

Secondo quanto previsto al comma 2, le ordinanze di cui al comma 1 definiscono la possibilità di articolare attività di recupero degli apprendimenti del-l’anno scolastico 2019/2020, nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020. Si chiarisce, inoltre, che tale attività, relativa agli alunni delle classi prime ed intermedie, rappresenta ordinaria attività didattica per il personale scolastico e per gli alunni. Nel definire le attività di recupero, nel preminente interesse degli alunni, si dovrà far riferimento ai tra-guardi e livelli di competenze previsti dalle indicazioni

nazionali per il curriculum della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, dalle indicazioni nazionali per i licei e dalle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

Con il comma 3 si prevedono ulteriori specifiche direttrici per i provvedimenti ministeriali che, pertanto, potranno disporre la deroga alle ordinarie modalità di svolgimento della valutazione e degli esami contenute, essenzialmente, nel decreto legislativo 12 aprile 2017, n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera *i*), della legge 13 luglio 2015, n. 107), nel decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) e nel decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 (Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione). La graduazione tra le diverse misure adottabili sarà determinata in ragione della ripresa o meno delle attività didattiche in presenza entro la data del 18 maggio 2020. Qualora, infatti, sia possibile il rientro a scuola entro tale data, garantendo un congruo numero di giorni di attività didattica frontale e conseguenti valutazioni, sarà possibile adottare le misure di semplificazione di cui al comma 3. Diversamente, sarà necessario intervenire in modo più determinato utilizzando anche le possibilità offerte dal comma 4.

In particolare, l’ordinanza ministeriale potrà adeguare valutazione ed esami secondo le seguenti direttrici:

– per entrambi i cicli di istruzione si potranno adattare i requisiti di ammissione alla classe successiva, previsti agli articoli 5

e 6 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e, con specifico riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009. Nel modificare i requisiti di ammissione alla classe successiva si potrà considerare la descritta possibilità di recupero degli apprendimenti e si dovrà considerare l'impegno dimostrato dagli alunni (lettera *a*) del comma 3);

– per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, le prove per i candidati interni e privatisti potranno essere rimodulate rispetto a quanto previsto, in particolare, al comma 3 del citato articolo 8 che dispone la composizione dell'esame in tre prove scritte ed in un colloquio. Specifiche norme di adattamento, garantendo l'omogeneità, saranno dettate per i candidati privatisti, considerato anche quanto specificamente previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo (lettera *b*) del comma 3);

– per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le commissioni di esame potranno essere articolate in maniera diversa rispetto a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 62 del 2017, avendo come criterio direttivo la presenza di commissari tutti interni all'istituzione scolastica con presidente esterno alla stessa. Questo adattamento appare necessario ad avvicinare l'esame allo specifico contesto scolastico e degli apprendimenti, diversamente articolati in ragione dell'emergenza. Le medesime ragioni inducono, per simmetria, a poter rivedere le prove di esame rispetto a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017. Come criterio direttivo della modifica della prova di esame è indicata la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una predisposta dalla commissione di esame della specifica istituzione scolastica, sulla base di criteri di uniformità dettati a livello nazionale

(lettere *c*) e *d*) del comma 3).

Nella più grave ipotesi in cui le lezioni in presenza non riprendano entro il 18 maggio 2020, ovvero per ragioni legate all'emergenza sanitaria gli esami non possano svolgersi in presenza, le ordinanze ministeriali potranno disporre modalità telematiche per la valutazione finale degli alunni e per gli scrutini finali, come previsto al comma 4. Inoltre, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, sarà consentito sostituire l'intero esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, integrando la stessa con la valutazione di uno specifico elaborato redatto dallo studente candidato all'esame. La definizione di contenuti e modalità di esecuzione di tale elaborato saranno definite nell'ordinanza stessa. Specifiche norme di adattamento, garantendo l'omogeneità, saranno dettate per i candidati privatisti, considerato anche quanto specificamente previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017. Eccezionalmente, per l'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, vi potrà essere la previsione di un solo colloquio, sostitutivo di tutte le prove di esame. Tale eventualità richiederà la rimodulazione dello stesso colloquio e dei punteggi di esame previsti dall'articolo 18 del predetto decreto legislativo. Conseguentemente potranno essere rivisti i criteri di attribuzione dell'eccellenza agli alunni e del relativo premio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 che attualmente, ai sensi dell'articolo 72, comma 6, prevede, appunto, come criterio attributivo il voto di esame.

Specifica attenzione, ai sensi del comma 5, le ordinanze ministeriali dedicheranno all'adattamento delle previsioni in materia di valutazione ed esami di Stato agli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

Con norma immediatamente precettiva, ai fini dei requisiti di ammissione agli esami di Stato, il comma 6 prevede le seguenti deroghe riferite al decreto legislativo n. 62 del 2017, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020:

a) per l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione non è richiesta la frequenza di cui all'articolo 5, comma 1, e la valutazione nei termini di cui all'articolo 6, né la partecipazione alla prova standardizzata INVALSI, come ordinariamente previsto dall'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo per i candidati interni e dall'articolo 10, comma 6, per i candidati privatisti;

b) per l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione si prescinde per i candidati interni da tutti i requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, e per i candidati privatisti dalla partecipazione alla prova INVALSI e dallo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, ordinariamente previste dall'articolo 14, comma 3.

Si precisa, tuttavia, che le attività di alternanza scuola-lavoro, ora denominate per corsi per le competenze trasversali e l'orientamento ai sensi del comma 784 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, saranno, comunque, oggetto del colloquio di esame.

Il comma 7 regola, per i candidati esterni, l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel caso in cui debbano sostenere l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017, lo stesso dovrà svolgersi necessariamente in presenza. Lo svolgimento degli esami di Stato, inoltre, avverrà nel corso della sessione straordinaria degli esami che sarà calendarizzata per le esigenze di cui all'articolo 17, comma 11, del decreto citato. Saranno comunque garantite modalità omogenee di svolgimento degli esami di Stato rispetto ai candidati interni.

Il sistema della formazione italiana nel mondo, di cui al decreto legislativo 13

aprile 2017, n. 64, richiede che quanto disposto dalle ordinanze di cui ai commi precedenti sia diversamente adattato nei diversi Paesi esteri, in ragione dell'evoluzione della pandemia. All'adattamento si provvederà, ai sensi del comma 8, tramite specifiche disposizioni da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione. La disposizione è coerente con la disciplina del sistema della formazione italiana nel mondo, in relazione al quale sono consentiti anche in via ordinaria adattamenti degli ordinamenti alle specificità locali (per le scuole statali all'estero: articolo 4, comma 2, articolo 6, commi 1 e 2, articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 64 del 2017, concernenti rispettivamente le scuole statali, le paritarie e le non paritarie all'estero).

Il comma 9 prevede specifiche clausole di invarianza finanziaria a fronte del mutamento delle modalità di svolgimento delle valutazioni e degli esami.

## *Articolo 2*

Il comma 1, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, consente ad una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, di adottare, anche derogando specifiche previsioni di legge, misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, in relazione:

all'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Il calendario scolastico del prossimo anno, potendo risentire anche delle misure di recupero degli apprendimenti richiede che sia oggetto di valutazione congiunta tra Stato e Regioni. La data di inizio dell'attività didattica, inoltre, dovrà considerare il possibile rallentamento delle procedure di avvio dell'anno scolastico; alla possibilità di semplificare gli

aspetti procedurali delle operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria e di immissione in ruolo del personale scolastico ed alle attività ad esse connesse. La stringente sequenza delle operazioni di immissione in ruolo e delle successive attività di utilizzazione ed assegnazione provvisoria potranno richiedere la proroga delle relative operazioni rispetto all'ordinario termine del 31 agosto. Le immissioni in ruolo potranno essere disposte fino al 15 settembre 2020 ed il termine di conclusione delle operazioni di avvio dell'anno, previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, potrà essere prorogato. Tali ultime norme prevedono, che « le assunzioni a tempo indeterminato, i provvedimenti di utilizzazione, di assegnazione provvisoria e comunque quelli di durata annuale riguardanti il personale di ruolo, devono essere completati entro il 31 agosto di ciascun anno. I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1° settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina. A regime entro lo stesso termine del 31 agosto devono essere conferiti gli incarichi di presidenza delle istituzioni scolastiche. Entro la medesima data i dirigenti territorialmente competenti procedono altresì alle nomine dei supplenti annuali, e fino al termine dell'attività didattica attingendo alle graduatorie permanenti provinciali » e che « Decorso il termine del 31 agosto, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali » e, in subordine, alle graduatorie di istituto.

Una proroga dei termini previsti concederà agli uffici, al momento in grave sofferenza, di concludere le operazioni previste dalla normativa vigente, secondo un calendario disposto con ordinanza;

a) ad alcune misure relative al sistema della formazione italiana nel mondo. Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, interviene riordinando la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero attuando un coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua e della cultura italiana all'estero. In particolare, l'articolo 19 del predetto decreto, a decorrere dal 2017, ha affidato al Ministero dell'istruzione la procedura selettiva per individuare dirigenti scolastici, personale docente e amministrativo da destinare all'estero con l'adozione di un apposito bando e l'articolazione di graduatorie vigenti per 6 anni alle quali attingere per le nomine. Nell'anno scolastico 2019/2020 sono stati emanati rispettivamente il bando per i dirigenti scolastici – decreto dipartimentale n. 2020, pubblicato nella 4<sup>a</sup> serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 2019 – e il bando per il personale docente e ATA – decreto dipartimentale n. 2021, pubblicato nella 4<sup>a</sup> serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 2019. Tali selezioni si sono concluse regolarmente attraverso una procedura di valutazione titoli e colloqui obbligatoriamente previsti dall'articolo 19 del predetto decreto. Tuttavia, ad oggi, diverse graduatorie risultano mancanti o esaurite sia a causa delle nomine nel frattempo effettuate per l'anno scolastico 2019- 20, sia per successive rinunce ed esclusioni,

motivo per cui – nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 19, comma 4 – il Ministero dell’istruzione dovrebbe emanare un nuovo bando con istituzione delle apposite commissioni di valutazione. Stante il progressivo prolungarsi della situazione emergenziale e la sospensione delle prove concorsuali, attesa la necessità di una sostenibile programmazione delle operazioni, valutato inoltre che – come per la pregressa selezione – possa registrarsi un elevato numero di candidature con la conseguente difficoltà di gestire l’intero *iter* selettivo in via esclusivamente telematica e con regolare riunione delle commissioni in tempo utile per le prossime nomine per l’anno scolastico 2020-21, appare opportuno prevedere l’eccezionale vigenza delle precedenti graduatorie, ove esistenti. In tal modo il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale potrà inviare, per esigenze di servizio, personale docente e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso le scuole statali all’estero, per la durata di un anno scolastico, attingendo alle predette graduatorie anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini. La possibilità di assegnazione temporanea è espressamente prevista e compiutamente regolata dalle norme vigenti, che regolano anche il trattamento economico spettante al personale interessato (articoli 24 e 29, comma 6, del decreto legislativo n. 64 del 2017);

- a) alla possibilità, per l’anno scolastico prossimo, di confermare l’adozione dei libri di testo del presente anno scolastico, senza necessariamente dover adottare le singole delibere previste.

Il comma 2, date le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) in materia di sistema della formazione italiana nel mondo e la necessità di adeguare le disposizioni dettate per il contesto nazionale alla specificità degli ordinamenti delle scuole

all’estero e alle situazioni locali prevalenti nei Paesi stranieri dove esse si trovano, prevede che i provvedimenti del Ministro dell’istruzione, per la descritta materia, siano adottati di concerto con il MAECI.

Il comma 3, dà forza di legge e sistematizza quanto già disposto, in ultimo, all’articolo 2, comma 1, lettere h), primo periodo (« sono sospesi ... i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza »), ed m) (« i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità ») del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020. Si tratta di una disposizione che, per il tempo dell’emergenza epidemiologica, trasferisce in modalità telematica l’attività delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Ciò assume particolare rilievo per quanto attiene alla didattica, al fine di garantire il diritto costituzionale all’apprendimento.

Con il comma 4, si stabilisce che le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, siano rinviate all’anno scolastico 2020/2021 con decorrenza dall’anno scolastico 2021/2022, prorogando nel contempo la validità delle

graduatorie di istituto vigenti. Nel contempo, si dispone il riallineamento delle procedure, attraverso l'anticipazione all'anno scolastico 2020/201 con decorrenza dall'anno scolastico 2021/22, dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Relativamente al rinvio dell'istituzione delle graduatorie provinciali per i contratti a tempo determinato, si prende atto che l'attuale situazione dilaziona i tempi previsti per l'adozione del regolamento istitutivo delle graduatorie provinciali per le supplenze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, rendendo di fatto impossibile la sua adozione in tempi utili per la costituzione delle graduatorie provinciali. Detto regolamento rappresenta una innovazione prevista all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. Si confermano, altresì, le disposizioni relative alla validità delle attuali graduatorie di istituto e dei relativi elenchi aggiuntivi preposti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, costituiti per favorire la corretta collocazione del personale che, nelle more degli aggiornamenti triennali previsti, avendo conseguito il titolo di abilitazione, può inserirsi in specifici elenchi aggiuntivi attraverso finestre temporali di inserimento oggi annuali, specificando che, per l'anno scolastico prossimo, detti aggiornamenti debbano essere compiuti entro il mese di agosto. Specifiche disposizioni riguarderanno il personale in possesso del solo titolo di specializzazione all'insegnamento di sostegno, al fine di garantirne l'utilizzo prioritario sui relativi posti. Il percorso di specializzazione attualmente in corso, infatti, non prevede più, per la secondaria di primo e secondo grado, l'abilitazione

quale titolo di accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, creando dunque di fatto una platea di soggetti che, nelle more della costituzione delle specifiche graduatorie provinciali previste dal regolamento, non potrebbero trovare una corretta collocazione.

Rinviando l'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e la costituzione delle graduatorie di istituto, si rende necessario allineare temporalmente anche il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali graduatorie, soggette ad aggiornamento triennale, per effetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 10-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono state rivedute, come previsto nel decreto ministeriale 24 aprile 2019, n. 374, con validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. L'anticipazione di un anno dell'aggiornamento delle stesse, con validità delle nuove graduatorie ad esaurimento dall'anno scolastico 2021/2022, consentirà il parallelismo tra graduatorie ad esaurimento e graduatorie d'istituto. La contemporaneità risponde ad una precisa esigenza di coerenza dell'ordinamento poiché, ai sensi del decreto-legge citato e della legge n. 124 del 1999, la prima fascia delle graduatorie d'istituto (cui segue la seconda fascia per il personale abilitato e la terza per il personale non abilitato ma con il titolo di studio per farlo) è una mera trasposizione delle graduatorie ad esaurimento. Tutte le volte in cui, pertanto, le graduatorie di istituto vengono aggiornate senza che parallelamente siano modificate le graduatorie GAE che generano la prima fascia delle graduatorie di istituto, si genera un contenzioso da parte di aspiranti che, non potendo ottenere il miglioramento di posizione per il mancato

aggiornamento delle GAE, lamentano la pretermissione dai con tratti di supplenza derivanti da graduatorie di istituto (significative le sentenze del TAR Lazio n. 1024/19 e n. 10374/17). Il comma 5 interviene sulla particolare situazione dei docenti in reiterazione del periodo di formazione all'anno scolastico 2020/2021, con riodo di formazione e di prova. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, in applicazione dell'articolo 1, commi 115 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplina il periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo. Nel caso in cui il docente neo-immesso in ruolo sia valutato, in prima istanza, negativamente, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del citato decreto, è « disposta una verifica, affidata ad un dirigente tecnico, per l'assunzione di ogni utile elemento di valutazione dell'idoneità del docente. La relazione rilasciata dal dirigente tecnico è parte integrante della documentazione che sarà esaminata in seconda istanza dal Comitato al termine del secondo periodo di prova ». L'istruttoria sul docente in prova si arricchisce tramite l'intervento del dirigente tecnico, fermo restando che, comunque, ogni decisione in merito spetta al dirigente scolastico. Il comma in parola, nei casi in cui l'andamento dell'emergenza epidemiologica impedisca di fatto o non consenta di completare l'attività di verifica entro il 15 maggio, prevede che il parere tecnico sia formulato dal dirigente tecnico in sede di comitato per la valutazione di cui al comma 117, dell'articolo 1, della legge n. 107 del 2015, secondo le specificazioni dell'articolo 13 del citato decreto ministeriale n. 850 del 2015. In tale sede, il dirigente tecnico rende il proprio parere, che è assunto dal comitato come parte dell'istruttoria, potendo analizzare il portfolio del candidato, le relazioni del dirigente scolastico e del *tutor* e prendendo parte all'eventuale

colloquio.

Il comma 6, data l'attuale situazione epidemiologica, sospende fino al 31 agosto 2020, termine di conclusione dell'anno scolastico 2019/2020, i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

### *Articolo 3*

La presenza della dichiarazione dello stato di emergenza richiede che ogni provvedimento adottato dal Ministro dell'istruzione abbia immediata efficacia e pronta esecuzione. Le misure indicate ai primi due articoli ed i conseguenti provvedimenti attuativi imporranno la necessità di assoluta immediatezza. L'intensa scansione temporale di atti e provvedimenti relativi alla conclusione dell'anno scolastico ed all'avvio del prossimo comportano che anche la sospensione di efficacia di pochi giorni possa pregiudicare il buon esito delle operazioni, in un quadro di mutate ed eccezionali regole. Lo stato di emergenza, pertanto, non è attualmente compatibile con i tempi per ottenere il parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) sugli atti relativi a:

- a) indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
- b) direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;
- c) obiettivi, indirizzi e *standard* del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio;
- d) organizzazione generale dell'istruzione.

Il termine di quarantacinque giorni per rendere il parere, prescritto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, (anche quello ridotto di quindici

giorni previsto in caso di urgenza) non risulta compatibile con lo stato emergenziale. Pertanto detto termine viene ridotto, come statuito al comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto-legge, per la durata della situazione emergenziale a sette giorni decorrenti dalla richiesta del Ministro dell'istruzione.

Al comma 2 si precisa che per i provvedimenti già trasmessi al CSPI a decorrere dal 31 gennaio 2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza e per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia decorso il termine per renderlo, il termine di sette giorni di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

#### *Articolo 4*

Si precisa che la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

#### *Articolo 5*

L'articolo estende, in quanto compatibile, la sospensione di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il quale stabilisce che « Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto ». La formulazione riproduce nella sostanza – estendone la disciplina alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate, nonché agli esami di abilitazione per l'accesso alle

professioni regolamentate – l'articolo 1, comma 1, lettera *m*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, a norma del quale, tra l'altro, « sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica ». La prevista estensione è necessaria e urgente poiché le medesime esigenze di contenimento e organizzative che sono alla base della disciplina di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e di cui all'articolo 1, lettera *m*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, sono del pari evidenti anche con riguardo alle altre procedure concorsuali prestate dagli ordinamenti delle professioni regolamentate, nonché agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni regolamentate.

#### *Articolo 6*

In ragione del perdurare dello stato di emergenza, con le disposizioni del presente articolo si intende introdurre misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari. Al comma 1 si prevede che qualora risulti necessario, in deroga alle vigenti disposizioni in materia e pur sempre nel rispetto del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, il Ministro dell'università e della ricerca può disciplinare con proprio decreto l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nonché delle professioni di

odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

Il comma 2 prevede, inoltre, la possibilità di individuare con i medesimi decreti di cui al comma 1, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni, nonché per quelle previste dai vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale, modalità di svolgimento delle prove diverse da quelle ordinarie, comprese modalità a distanza.

Il comma 3 è volto a garantire ai praticanti che non possono partecipare alle udienze, in quanto rinviate o sospese, di considerare come svolto il semestre di tirocinio professionale se ricadente nel predetto periodo di sospensione anche ove non sia raggiunto il numero minimo di udienze richiesto dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, sul tirocinio (che subordina il rilascio del certificato di compiuto tirocinio all'accertamento che il praticante « abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio »). Il secondo periodo, concernente l'articolo 101, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, è indispensabile per consentire a chi ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell'ultima sessione prorogata dallo stesso articolo 101, comma 1, al 15 giugno, di completare il tirocinio in tempo utile per iscriversi all'esame di stato destinato a svolgersi alla fine del 2021; a tal fine è pertanto corrispondentemente ridotta da diciotto a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, (per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella ses-

sione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 101, il cui termine è prorogato al 15 giugno). Inoltre, si interviene sulle attività formative nell'ambito dei tirocini di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, presso gli uffici giudiziari; essendo sospese anche le attività formative nell'ambito di tali tirocini, si prevede, con l'adozione di un decreto ministeriale, la prosecuzione dell'attività formativa con modalità telematiche.

Il comma 4 riguarda in via residuale tutte le professioni escluse dalle previsioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, assicurando che per le stesse, ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione degli esami di Stato di abilitazione, in considerazione delle criticità emerse nel periodo corrispondente alla durata dello stato di emergenza, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato hanno facoltà di modificare i suddetti requisiti, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire l'ammissione dei candidati che abbiano ritardato il conseguimento della laurea per causa a loro non imputabile. Le misure di intervento proposte risultano necessarie ed urgenti ai fini del coordinamento della vigente disciplina in materia di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini con le esigenze di contenimento e organizzative che sono alla base della disciplina di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, e con riguardo agli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni regolamentate.

#### *Articolo 7*

L'adozione delle misure precauzionali assunte dal Governo, e in particolare lo svolgimento delle attività didattiche a distanza, impedisce nel periodo dell'emer-

genza di svolgere gli atti prodromici e le procedure, spesso complesse, per l'elezione degli organi collegiali e monocratici degli atenei e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Per tale motivo la disposizione intende sospendere sia le procedure elettorali in atto, sia quelle che dovrebbero o avrebbero dovuto attivarsi nel periodo di emergenza, rinviando l'espletamento delle procedure al termine dello stato emergenziale.

Nei casi di impossibilità sopravvenuta alla prosecuzione dell'incarico da parte degli organi monocratici, successiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione e pur sempre nel perdurare dello stato di emergenza, subentra nell'incarico il sostituto dell'organo individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

Si chiarisce, inoltre, che gli organi a qualsiasi titolo in carica, ovvero quelli subentrati, proseguono nell'incarico in


deroga alle disposizioni sui limiti di durata dei mandati nonché alle disposizioni che possano limitare la pienezza dei poteri dei rispettivi incarichi.

#### *Articolo 8*

Il comma 1 dispone che le disposizioni del decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Il comma contiene specifica clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del decreto-legge e conseguenti provvedimenti attuativi che assumono, pertanto, carattere meramente ordinamentale.

#### *Articolo 9*

L'articolo dispone l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.



il testo integrale del disegno di legge è reperibile al seguente indirizzo  
[http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52910\\_testi.htm](http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/testi/52910_testi.htm)